



I.C. 70 MARINO - SANTA ROSA

Via Luigi Volpicella 372/G – 80147 Napoli | Tel. 0815963764 - Fax. 0815962878
Codice meccanografico NAIC8FR003 - Codice fiscale 95186630638
e-mail: naic8fr003@istruzione.it – pec: naic8fr003@pec.istruzione.it
sito web: www.ic70marinosantarosa.edu.it



IC 70 MARINO – SANTA ROSA

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA E SICUREZZA

**La sicurezza
nella scuola**

Prot. n. 3556/1.1.h

Napoli, 31/10/2019

Al Personale Docente dell'Istituto
Ai Docenti Collaboratori della Dirigenza
Al Dsga
Al Personale Ata
All' Albo e in tutti i locali della scuola
Al Sito web

Oggetto: Direttiva sulla vigilanza e sicurezza e accesso ai locali scolastici.

La direttiva sulla vigilanza e sicurezza riporta all'attenzione dei destinatari della presente, alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e, in particolare, sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

Nei punti che seguono, sono brevemente riepilogati gli obblighi e gli impegni relativi a questi importanti e delicati aspetti dell'organizzazione scolastica. Il personale dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

1. Ripartizione degli obblighi tra il personale

L'obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Al Dirigente scolastico, invece, non spettano obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. Spetta al DSGA porre in essere tutte le misure organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico.

2. Obblighi di vigilanza sugli alunni

Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi (artt. 18 e 22 del D.P.R. 3/57; art. 61 della Legge 312/80): l'insegnante ha l'obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni (CCNL Scuola 2006/2009), durante le ore di lezione, durante gli intervalli (art. 99 del Regio Decreto 965/24) e durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo. Il Docente è inoltre responsabile di eventuali danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l'intera classe. L'obbligo di sorveglianza mira a impedire non solo che l'allievo compia atti dannosi nei riguardi di terzi, ma che egli stesso rimanga danneggiato dai suoi comportamenti. La responsabilità dei docenti, quindi, non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile e dall'art. 61 della legge 11/07/1980.

Gli **obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza** decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita: i docenti assistono gli alunni anche durante l'uscita al termine delle lezioni e consegnano i minori al genitore o a un adulto delegato dai genitori. I minori - alunni della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado - saranno accompagnati fino al portone d'ingresso di ciascun plesso. Il personale collaboratore scolastico vigila, in conformità con le istruzioni impartite, in occasione dei movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi. In caso di attività

parascolastiche, attività di integrazione formativa, visite guidate ecc., gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività. Ferme restando la competenza e l'autonomia decisionale dei docenti, il Dirigente Scolastico può impartire, anche verbalmente, istruzioni per disciplinare la mobilità degli alunni in occasione dell'ingresso, dell'uscita, della ricreazione ecc.

3. Entrata e uscita degli alunni dalla scuola

Più in dettaglio, s'impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

Scuola dell'infanzia

- all'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola e all'uscita gli alunni saranno accompagnati dai docenti al portone d'ingresso; su specifica e motivata richiesta, gli alunni possono essere ritirati dai genitori all'interno della scuola;
- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni di età, utilizzando il modulo disponibile in segreteria;

Scuola Primaria

- gli alunni devono essere accompagnati e prelevati dai genitori al portone d'ingresso dell'edificio;
- i genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età;

Scuola Secondaria di primo grado

- gli alunni devono essere accompagnati e prelevati dai genitori al portone d'ingresso dell'edificio;
- i genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età;
- i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori che intendono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, sono invitati a compilare la richiesta di autorizzazione di seguito allegata e a presentarla agli Uffici di Segreteria dal lunedì al venerdì alle 10.30 alle 12.30.

Per tutti e tre gli ordini scuola, i collaboratori scolastici tutti coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni come già precisato in apposito ordine di servizio.

4. Eventuale ritardo da parte dei genitori nel ritiro dei propri figli

- In caso di ritardo da parte dei genitori nel presentarsi a scuola per prendere in consegna i propri figli, nella sede centrale, plesso Santa Rosa, l'insegnante, dopo una congrua attesa, può affidarlo al collaboratore scolastico, che attenderà la famiglia; il personale amministrativo, se necessario, si attiverà per telefonare a uno dei recapiti lasciati dalla famiglia per sollecitare un genitore o un suo delegato a prelevare l'allievo; tutti gli operatori della scuola, a qualunque titolo presenti, sono tenuti ad assistere il bambino e a fare in modo che possa rientrare nel più breve tempo possibile sotto la diretta tutela dei genitori o di un loro delegato. In caso di grave impedimento, e solo dopo aver esperito tutte le altre possibilità, l'adulto che assiste il bambino deve rivolgersi alla Polizia di Stato o ai Carabinieri o alla Polizia Municipale per chiedere l'accompagnamento del minore a casa. L'eventuale servizio prestato in eccedenza sarà comunicato al responsabile di plesso e recuperato secondo normativa.
- Nei plessi Lotto O, Lago di Scanno, Lotto G, l'insegnante può portare l'alunno negli uffici distaccati a supporto della Presidenza e affidarlo, se sono presenti, alla Vicaria o alla Responsabile di Plesso che, insieme a un collaboratore scolastico, attenderà la famiglia. Il personale presente, se necessario, si attiverà per telefonare a uno dei recapiti lasciati dalla famiglia per sollecitare un genitore o un suo delegato a prelevare l'allievo; tutti gli operatori della scuola, a qualunque titolo presenti, sono tenuti ad assistere il minore e a fare in modo che possa rientrare nel più breve tempo possibile sotto la diretta tutela dei suoi genitori o di un suo delegato. In caso di grave impedimento o di irreperibilità della famiglia e solo dopo aver esperito tutte le altre possibilità, l'adulto che assiste il bambino deve rivolgersi all'ufficio di segreteria che contatterà la Polizia di Stato o i Carabinieri o la Polizia Municipale per chiedere l'accompagnamento del minore a casa. Se la Vicaria o la Responsabile di Plesso non sono presenti a scuola, l'allievo resterà sotto la vigilanza di almeno due persone - es. due collaboratori oppure un collaboratore e un docente - così che uno possa restare con il minore e l'altro possa telefonare a casa. L'eventuale servizio prestato in eccedenza sarà comunicato al responsabile di plesso e recuperato secondo normativa.

Dopo il terzo episodio di ritardo nel prelevamento del minore in un mese, i docenti segnalano il nominativo dell'alunno al Dirigente Scolastico che procederà a convocare i genitori e ad informarli in merito ai provvedimenti che l'Istituzione Scolastica è tenuta ad adottare in tali evenienze.

5. Vigilanza durante l'intervallo

Considerando la fascia d'età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva e occorre prestare la massima attenzione; devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di recare danni alle strutture e agli arredi.

L'intervallo dovrà essere programmato durante la mattina in un orario compreso tra le 10 e le 11. Il collaboratore scolastico del piano di competenza collabora nella vigilanza durante l'intervallo per l'uso dei servizi igienici.

6. Uscita degli alunni dalla classe

In caso di necessità, i docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe sempre uno a volta, controllandone il rientro; anche per facilitare il compito di sorveglianza degli allievi da parte dei collaboratori scolastici del piano.

In relazione al profilo di responsabilità per mancanza vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, è assolutamente vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari; nessun allievo può essere "messo in castigo" in corridoio.

Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici.

7. Allontanamento dell'insegnante dalla classe

In caso di **allontanamento dell'insegnante dalla classe**, lo stesso richiederà l'intervento del collaboratore scolastico più vicino o di un docente in contemporaneità.

8. Cambio di classe al termine dell'ora di lezione

I cambi di classe fra docenti devono essere disimpegnati in modo rapido. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare l'aula senza la presenza di un insegnante; se lo scambio deve avvenire tra due docenti che si devono alternare tra loro, uno dei due inviterà il collaboratore di piano a vigilare la classe per consentire all'altro docente, a sua volta, di potersi allontanare dalla classe in cui ha terminato la lezione e raggiungere quella prevista dall'orario di lavoro; se in classe vi è il docente di sostegno, quest'ultimo assicurerà la vigilanza della classe al momento del cambio. Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o a partire dall'inizio del turno pomeridiano per la scuola dell'infanzia e primaria o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

In sintesi, il docente deve essere presente nell'orario stabilito davanti all'aula al momento del cambio. Il docente in uscita:

- attende nell'aula il collega subentrante, nel caso provenga da altra classe;
- provvede al trasferimento con la massima sollecitudine;
- ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata;
- fornisce le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza provvisoria sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi.

Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi devono essere a conoscenza di dette procedure.

9. Sostituzioni di colleghi assenti

Le **sostituzioni di colleghi assenti** avvengono con procedure elaborate dai docenti vicari o dai responsabili di plesso e definite in **contrattazione d'istituto**. Nel caso di assenze improvvise e temporanee occorre la vigilanza affidata momentaneamente:

- al collaboratore scolastico ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza;
- ai docenti a disposizione.

In caso di impossibilità, si provvede alla ripartizione degli alunni e all'assegnazione in altre classi, con priorità alle classi parallele, ma con equa ripartizione degli alunni per tutte le classi dell'istituto e fino ai limiti consentiti dalla sicurezza.

Il docente vicario o, in sua assenza, il responsabile di plesso o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità totale di servizio, dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

10. Vigilanza in altri spazi

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio scolastico sia presente un Collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli studenti. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i Docenti sono tenuti ad assistere gli alunni anche durante l'uscita dell'edificio.

Durante il tragitto aula - palestra - laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti dell'ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra è affidata al Docente di Ed. Fisica e a un Collaboratore scolastico preventivamente segnalato nel Piano delle Attività dal DSGA.

E' richiesta la massima attenzione per ovviare a eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra o in laboratorio. E' importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti.

11. Vigilanza alunni disabili

La vigilanza è esercitata con particolare riferimento nei confronti degli **alunni diversamente abili o di alunni che manifestino specifici e accertati comportamenti di rischio**; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di intersezione/classe e segnalati al Dirigente Scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario.

La vigilanza sugli alunni portatori di handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata da tutti i Docenti, in particolare dal Docente di sostegno o dall'educatore/assistente alla persona o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un Collaboratore scolastico.

12. Vigilanza in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale Docente sia i Collaboratori scolastici, hanno il dovere della sola vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del CdS del 27.01.1982).

13. Vigilanza durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92).

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento dell'effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore (Docente di sostegno) fino a due alunni disabili. Per gli alunni con sostegno sarà richiesta la presenza del docente di sostegno e dell'assistente personale quando presente nella classe/sezione. E' necessario comunque sempre acquisire il consenso scritto da parte dei genitori per gli allievi minorenni.

Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni e della normativa in vigore.

14. Vigilanza nei punti con rischio specifico

Porre particolare attenzione nella **vigilanza nei punti con rischio specifico**:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc.;

- presenza di porte, finestre, armadi dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti...;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico, che dovranno risultare sempre apribili: il locale collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, tavoli o seggiole regolabili, porte o cancelli automatici ecc;
- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.

In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti e i collaboratori scolastici forniscono agli alunni e ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

15. Rischio immediato

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Responsabile di Plesso e al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. **In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere a isolare e interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.**

16. Malessere sopraggiunto o infortunio

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D.Lgs. 81/08 e a provvedere ad avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

In caso di **malessere sopraggiunto o infortunio**, il Docente in servizio:

- valuta la gravità dell'accaduto, avvisa tempestivamente la dirigenza o il suo sostituto e/o Ufficio alunni che informa immediatamente la famiglia dell'infortunato;
- per i primi soccorsi richiede l'intervento dei collaboratori scolastici in servizio, che avvertono anche l'addetto al Primo Soccorso di Istituto e, se ritenuto necessario, fa chiamare tempestivamente il "118";
- considerando che l'allievo non può essere lasciato solo in ambulanza, il Collaboratore scolastico o un Docente non in servizio addetto al pronto soccorso avrà cura di seguire l'allievo, in attesa dell'arrivo della famiglia;
- segnala l'accaduto all'Ufficio Alunni, che provvede ad annotarlo sull'apposito registro e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata da parte del docente che dovrà contenere:
 - generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
 - dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
 - nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
 - eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico e ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.

17. Cortile - Parcheggio per i veicoli

L'ingresso nell'area del cortile dell'Istituto è riservato al solo personale scolastico. E' severamente vietato l'ingresso a cicli, motocicli e auto del personale estraneo alla scuola. Il personale interno potrà usare solamente l'area adibita a parcheggio, sempre con l'attenzione al transito degli studenti e/o altri visitatori. Durante le ore di lezione il cancello di entrata rimarrà chiuso e sarà aperto solo al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al deflusso degli studenti. La vigilanza riferita al suddetto spazio deve essere garantita dai collaboratori scolastici, tenuto conto che la loro funzione è quella di assicurare il rispetto delle regole del D.Lgs. 81/08, vigenti anche in questo spazio di pertinenza dell'Istituto.

Gli studenti, i Docenti e tutto il personale sono tenuti pertanto a tenere un comportamento corretto, evitando occasioni di danno alla propria e altrui incolumità.

E' assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo. Eventuali aree transitabili nella disponibilità della sede centrale e dei plessi della scuola possono essere riservate a **parcheggio per i veicoli** del personale dipendente diversamente abile, per un veicolo di servizio, per eventuali visitatori istituzionali (rappresentanti degli EE.LL., della ASL...).

I veicoli presenti nelle aree in parola dovranno:

- astenersi dai movimenti negli orari di entrata e uscita degli alunni;
- muoversi sempre a passo d'uomo;
- dare sempre la precedenza ai pedoni;
- parcheggiare in modo da non ostacolare l'accesso o il passaggio ai veicoli di pubblico

- soccorso, agli altri veicoli e/o ai pedoni;
- parcheggiare in modo da non limitare le vie di fuga o gli spazi di raccolta;
- rimanere sempre chiusi a chiave.

18. Responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o a un adulto maggiorenne appositamente delegato. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* ovvero sulla presunta negligenza nell'adempimento all'obbligo di vigilanza e/o sorveglianza, deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. E' dunque necessario che sia provato, da parte del personale della scuola, il "caso fortuito" per potersi esimere da tale responsabilità. Deve cioè potersi provare che il danno verificatosi è dipeso dal caso fortuito ovvero da un evento straordinario e assolutamente imprevedibile, nonché non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, da considerarsi in rapporto al caso concreto.

Il docente può, pertanto, attenuare la propria responsabilità se:

- risulta essere presente al momento dell'evento
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

I "precettori" in senso civilistico, dunque, non si liberano dalle responsabilità in esame se non dimostrano "in positivo" di aver adottato "in via preventiva" tutte le cautele idonee a evitare le situazioni di pericoli favorevoli al verificarsi di fatti dannosi. Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. Non occorre, come ovvio, dimostrare un'ininterrotta presenza fisica, ma solo di avere esercitato la sorveglianza idonea in relazione al carattere e all'indole del minore.

19. Collaboratori scolastici

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Il Collaboratore scolastico ATA non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale di riferimento: in particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/2007 (tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Il Collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza. I collaboratori Scolastici, per favorire nella classi l'alternanza dei Docenti, nonché per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare la dirigenza e/o di farsi sostituire nella vigilanza.

I collaboratori scolastici non devono, pertanto, abbandonare la propria postazione se non espressamente autorizzati. Sono tenuti a vigilare in maniera attenta e continua, presidiare anche e soprattutto le vie d'ingresso, d'uscita e di fuga, coadiuvare i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni, nei cambi dell'ora, nell'intervallo.

20. Comportamenti corretti

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni e dei docenti, è opportuno:

- contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria;
- prendere visione del **documento di valutazione dei rischi** (D.L.vo 9 aprile 2008 come modificato dal D.lgs 106/09), del **piano di evacuazione d'emergenza**, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica;
- durante le **prove di evacuazione d'emergenza**, verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti diversamente abili;
- partecipare alle iniziative di **formazione/informazione** in tema di sicurezza;
- vigilare sul corretto impiego di sussidi, apparecchiature, utensili e dei dispositivi di sicurezza.

La presente Direttiva sulla vigilanza e sicurezza ha carattere di dispositivo ed ha validità per l'intero anno scolastico, fino a nuove disposizioni e/o aggiornamenti. Tutto il personale in indirizzo è tenuto a osservare e far osservare le linee di indirizzo sopra delineate. Gli allegati costituiscono parte integrante della Direttiva:

- *Accesso ai locali scolastici*
- *Procedure corrette ed errate o pericolose*
- *Modulistica*

Il Dirigente Scolastico
Gaetano Marchesano